



ARBITRATO MARITTIMO: FOCUS & LINEE GUIDA

Avv. Giulia Costa

Casi pratici

Genova, 6 novembre 2025

Nel settore marittimo il metodo **privilegiato** di risoluzione delle controversie è

rappresentato dall'**arbitrato**

Perché?

**Ampia autonomia
delle parti**

**Speditezza del
procedimento
arbitrale**

**Possibilità di
scegliere giudici
«esperti»**

**Ampia diffusione
della Convenzione
di New York 1958**

Nel settore marittimo il metodo privilegiato di risoluzione delle controversie è

rappresentato dall'arbitrato

Perché?

**Ampia autonomia
delle parti**

Speditezza del
procedimento
arbitrale

Possibilità di
scegliere giudici
«esperti»

Ampia diffusione
della Convenzione
di New York 1958

Ampia **autonomia** delle parti

Nella scelta di.....

Sede
dell'arbitrato

Regole applicabili alla
risoluzione della controversia

Questioni relative al **merito**
della controversia

Questioni relative allo
svolgimento del **procedimento**

Questioni relative allo svolgimento del procedimento (1)

L'art. 816 bis c.p.c. prevede che **le parti sono libere di stabilire** nella convenzione di arbitrato (o con atto separato, purché antecedente all'inizio del giudizio arbitrale), **le norme che gli arbitri devono seguire nel procedimento**, nonché la lingua dell'arbitrato.

Se prescritte a pena di nullità, e la nullità non è stata sanata, il mancato rispetto delle regole prescelte è causa di impugnazione del lodo (art. 829 c.p.c.)

Questioni relative allo svolgimento del procedimento (2)

.... Se manca la scelta delle parti?

In mancanza di scelta esplicita, gli arbitri possono regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, **con il solo limite del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (equo processo)**

Questioni relative allo svolgimento del **procedimento** (3)

Del tutto coerenti sono in questo senso le previsioni contenute nei regolamenti delle istituzioni arbitrali (arbitrato c.d. «amministrato»)

Questioni relative allo svolgimento del procedimento (4)

Regolamento di Arbitrato – ICC (2021)

ARTICOLO 19

Regole applicabili al procedimento

Il procedimento davanti al tribunale arbitrale è disciplinato dal Regolamento e, nel silenzio dello stesso, dalle regole che le parti o, in difetto, il tribunale arbitrale, abbiano stabilito, riferendosi o meno alle regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.

Questioni relative allo svolgimento del procedimento (5)

Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti e Pescara (2024)

Art. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Questioni relative al merito della controversia (1)

L'ar. 822, comma 2, c.p.c., introdotto dalla riforma del 2022, prevede che quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, **le parti**, nella convenzione di arbitrato (o con separato atto), **possono indicare le norme o la legge straniera applicabile al merito della controversia.**

Insomma, il criterio di scelta preponderante è la scelta delle parti, che possono anche scegliere regole di origine non statale, come la **lex marittima**, o gli **usi del commercio.**

Questioni relative al merito della controversia (2)

.... Se manca la scelta delle parti?

In mancanza di scelta esplicita, **gli arbitri applicano la legge individuata ai sensi dei criteri di conflitto di legge rilevanti nel caso di specie**

Questioni relative al merito della controversia (3)

Del tutto coerenti sono in questo senso le previsioni contenute nei regolamenti delle istituzioni arbitrali (arbitrato c.d. «amministrato»)

Questioni relative al merito della controversia (4)

Regolamento di Arbitrato – ICC (2021)

ARTICOLO 21

Regole di diritto applicabili

- 1 Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In assenza di accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate.
- 2 Il tribunale arbitrale tiene conto delle eventuali disposizioni contrattuali convenute dalle parti e degli eventuali **usi commerciali** pertinenti.
- 3 Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo se le parti hanno convenuto di conferirgli tali poteri.

Questioni relative al merito della controversia (5)

Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti e Pescara (2024)

Art. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Nel settore marittimo il metodo **privilegiato** di risoluzione delle controversie è rappresentato dall'**arbitrato**

Perché?

Ampia autonomia delle parti

Speditezza del procedimento arbitrale

Possibilità di scegliere giudici «esperti»

Ampia diffusione della Convenzione di New York 1958

In aggiunta all'ampia autonomia di cui godono le parti nel contesto

dell'arbitrato....

Speditezza del
procedimento arbitrale

Possibilità di
scegliere giudici
«esperti»

Ampia diffusione
della Convenzione
di New York 1958

Gli Stati contraenti devono adottare misure per garantire il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali, e non possono imporre condizioni più difficili per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri rispetto a quelli nazionali

ARTICOLO 22

Svolgimento dell'arbitrato

1 Il tribunale arbitrale e le parti si adoperano affinché l'arbitrato sia condotto in **maniera sollecita** ed economicamente efficiente, tenuto conto della complessità e del valore della controversia.

... criticità legate alla scelta dell'arbitrato?

Un aspetto “critico” della scelta arbitrale è ad es. costituito dalla non ammissibilità della c.d. “consolidation”, i.e. la trattazione unitaria di procedimenti connessi (salvo a determinate condizioni)

ARTICOLO 10

Riunione di arbitrati

Su istanza di parte la Corte può riunire in un unico arbitrato due o più arbitrati pendenti ai sensi del Regolamento se:

- a) le parti hanno acconsentito alla riunione; o
- b) tutte le domande formulate negli arbitrati si basano sulla medesima convenzione o convenzioni arbitrali; o
- c) le domande formulate negli arbitrati non si basano sulla stessa convenzione o sulle stesse convenzioni arbitrali, ma gli arbitrati sono tra le stesse parti, le controversie dedotte in arbitrato riguardano lo stesso rapporto giuridico e la Corte considera le convenzioni arbitrali compatibili.

Nella prassi dei contratti marittimi, è maggioritario il ricorso in arbitrato in Inghilterra, e questo solitamente comporta un arbitrato amministrato a Londra: il più diffuso è il ricorso alla **Lloyd's Maritime Arbitrators' Association (LMAA)**

La LMAA ha un proprio regolamento arbitrale, redatto nel rispetto dell'**Arbitration Act 1996**, che regola la materia.

L'Arbitration Act richiede la forma scritta della clausola compromissoria

Una particolarità del procedimento è che **l'appello del lodo è soggetto alle restrizioni di cui all'art. 69 dell'Arbitration Act 1996** ed è ammissibile solo per questioni di diritto (es. interpretazione del contratto), nonché soggetto alla autorizzazione (c.d. **“leave of appeal”**) della High Court, che lo condiziona:

- (i) alla dimostrazione che l'errore di diritto incide sulla decisione di merito
- (ii) a risultanze fattuali che evidenzino come il lodo è palesemente “wrong”
- (iii) alla conseguente opportunità che la Corte decida sulla questione

Nei contratti di costruzione di nave è frequente il riferimento alla figura di un esperto tecnico.

Se la disputa ha natura tecnica, le parti assegnano: **(i)** alla Società di **Classificazione** il compito di dirimere eventuali controversie relative all'osservanza o meno ai Regolamenti e/o ai requisiti imposto dalla Società di Classe, e/o **(ii)** si rivolgono ad un terzo indipendente, appunto **esperto tecnico** della materia, per dirimere questioni tecniche ulteriori e diverse

NEWBUILDCON - Standard Newbuilding Contract - PART II

41. Governing law

This Contract shall be subject to English law unless another law is stated in Box 23(a) in which case the law stated in Box 23(a) shall apply.

42. Dispute Resolution

(a) Classification/Regulatory Authorities

Any dispute concerning the Vessel's compliance or non compliance with the rules, regulations and requirements of the Classification Society or other Regulatory Authorities shall be referred to the Classification Society or other Regulatory Authorities, as the case may be, the final decision of which shall be final and binding upon the Parties hereto. All other disputes shall be referred to expert determination or arbitration in accordance with Sub-Clauses (b) through (e).

(b) Expert determination

Unless Sub-Clause (a) applies or Sub-Clauses (c) to (e) apply, in the event that a dispute arises under this Contract either Party may require by notice in writing to the other Party that such dispute be referred to an independent third party (an "Expert") as the Parties jointly nominate in writing, subject to the following procedure:

(i) if the Parties fail to nominate an Expert within seven (7) days of the date of the notice referred to in this Sub-Clause (b), the dispute shall be resolved in accordance with Sub-Clauses (c) to (e) below;

(ii) the Expert shall act as an expert and not as an arbitrator and his decision shall be final and binding upon the Parties;

NEWBUILDCON - Standard Newbuilding Contract - PART II

(v) Without prejudice to the rest of this Sub-Clause (b) the Parties shall consider on an ongoing basis whether or not it would be suitable to refer any dispute to an Expert or to enter into mediation in accordance with Sub-Clause (e).

(c) * Arbitration and Mediation

Unless Sub-Clause (a) or (b) applies and unless Box 23(b) states a place other than London, any dispute arising out of or in connection with this Contract shall be referred to arbitration in London in accordance with the Arbitration Act 1996 or any statutory modification or re-enactment thereof save to the extent necessary to give effect to the provisions of this Clause.

The arbitration shall be conducted in accordance with the London Maritime Arbitrators Association (LMAA) Terms current at the time when the arbitration proceedings are commenced.

The reference shall be to three arbitrators. A Party wishing to refer a dispute to arbitration shall appoint its arbitrator and send notice of such appointment in writing to the other Party requiring the other Party to appoint its own arbitrator within fourteen (14) calendar days of that notice and stating that it will appoint its arbitrator as sole arbitrator unless the other Party appoints its own arbitrator and gives notice that it has done so within the fourteen (14) days specified. If the other Party does not appoint its own arbitrator and give notice that it has done so within the fourteen (14) days specified, the Party referring a dispute to arbitration may, without the requirement of any further prior notice to the other Party, appoint its arbitrator as sole arbitrator and shall advise the other Party accordingly. The award of a sole arbitrator shall be binding on both Parties as if he had been appointed by agreement.

Nothing herein shall prevent the Parties agreeing in writing to vary these provisions to provide for the appointment of a sole arbitrator.

In cases where neither the claim nor any counterclaim exceeds the sum of US\$100,000 (or such other sum as the Parties may agree) the arbitration shall be conducted in accordance with the LMAA Small Claims Procedure current at the time when the arbitration proceedings are commenced.

... Patologie della clausola arbitrale ...

**La prova scritta della stipula della
clausola compromissoria**

Negli arbitrati marittimi regolati da legge inglese un tema importante e dibattuto riguarda la **prova scritta della stipula del compromesso arbitrale**

⇒ Section 5, Arbitration Act 1996: The provisions of this Part apply only where **the arbitration agreement is in writing**, and any other agreement between the parties as to any matter is effective for the purposes of this Part only if in writing

MA

⇒ Le modalità con cui nella prassi vengono conclusi i contratti possono determinare ambiguità: ad es. nelle trattative per la stipula di charter parties, è invalsa la negoziazione a mezzo e-mail scambiate tramite il canale broker, e spesso si chiudono con l'affermazione “subject to details” or “subject to approval”

[2022] EWHC 181 (Comm), Queen's Bench Division, Commercial Court, Mr Justice Jacobs, 31 January 2022

Arbitration – Jurisdiction – Error of law – Separability – Arbitration Act 1996, sections 67 and 69

The parties entered into negotiations for a charterparty for the vessel *Newcastle Express* to take place from 21 to 30 September 2020 from Australia to China. Terms were contained in a recap email dated 25 August 2020, which set out 20 clauses. Clause 17 provided for arbitration in London, with English law as the governing law. A number of other documents were attached to the recap, including a proforma charterparty. There was a “subject” in the terms whereby the vessel was to be approved by a classification society and thereafter the vessel required “shipper/receivers approval”. The inspection was to be conducted on 3 September. The survey was conducted but the results were not given to the shippers so that the “subject” was not lifted and the shippers did not give their approval. The charterers withdrew on 3 September 2020.

Separability

90. I accept that it is still necessary to consider whether the effect of the “subject” is confined to precluding simply the “main” contract, for the carriage of goods under a charterparty, from coming into existence, or whether it also extends to the arbitration agreement of which it was intended to form part. I consider that it does so extend for a number of reasons.

91. First, the effect of the “subject” is to negate the charterers’ intention to enter into any contract at all, unless and until the subject is lifted. The legal consequence is that, prior to lifting the subject, the charterers were free to walk away from the proposed contract, since there was no contractual commitment. Given that this is the effect of the “subject”, there is no reason to think that the parties intended any contractual commitment of any kind, including any contractual commitment to arbitration. As the charterers submitted, the relevant “subject” negated any intent to agree to clause 17 of the recap, just as much as it negated any intent to agree any other clauses of the recap.

94. Applied to the present case, the arbitration agreement was part of the bundle of rights and obligations under negotiation, and all of those rights and obligations were subject to the "subject" clause.

95. Fourth, this conclusion is also reinforced by the fact that the alleged charter and the alleged arbitration agreement were contained in the same document. This was one of the matters which influenced Eder J's decision in *The Pacific Champ* that, in that case, the question of whether there was a binding fixture and/or a binding arbitration stood or fell together: see paras 35(d) and 36 of the judgment.

**La mancata esplicita indicazione dell'arbitrato
come mezzo di risoluzione delle controversie**

Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sent., 08/04/2022

- quanto alla fattura n. (...), la clausola compromissoria contenuta all'art. 15 del contratto (doc. 1 S.M.) recita "LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO (CLAUSOLA 24 DEI T&CG), CONTROVERSIE (CLAUSOLA 20 DEL T&CG) (NON APPLICABILE)

15.1 La Clausola 24 (a) dei T&CG così dispone "Il contratto deve essere disciplinato ed interpretato secondo le presenti disposizioni, completate, se necessario, dalla legge Cinese.

15.2 Qualora vi siano discrepanze, incoerenze o contraddizioni tra la versione inglese e quella cinese dei documenti contenuti nel presente Contratto, prevarrà la versione inglese.

15.3 La sede di qualsiasi arbitrato sarà Pechino.

15.4 Qualsiasi procedura arbitrale sarà governata dalle Regole Arbitrali del Comitato per gli Arbitrati Commerciali ed Economici Internazionali della Cina (CITEAC) e verrà condotta da 1 arbitro nominato dal Presidente del CITEAC".

Esaminate dunque le clausole arbitrali contenute nei due contratti, la Corte ritiene che:

- sia invalida ed inefficace la clausola di cui al punto 15 delle condizioni generali di acquisto che regolano il contratto n. (...) (sopra riportata testualmente, doc. 1 S.M.), di cui alla fattura n. (...), perché, in disparte ogni altra contestazione, in tale clausola non è espressa alcuna volontà delle parti di deferire agli arbitri le controversie derivanti dal contratto, ma solo la volontà delle stesse di indicare quale sarebbe stato l'arbitro ove fossero avvenute alla determinazione di risolvere le controversie per via arbitrale. La clausola, infatti, non fa riferimento a "qualsiasi controversia" bensì a "qualsiasi procedura arbitrale";

**La errata individuazione della istituzione arbitrale
prescelta in caso di arbitrato amministrato**

Article 5 - Arbitration Clause

All disputes arising out of or in connection with the present Contract shall be resolved in the following manner:

- a) Either party may give notice of such dispute to the other party, in which case the parties shall attempt for the next 15 days to settle the dispute through direct negotiations in good faith.
- b) If a dispute cannot be settled in such time limit, any party may submit the dispute to arbitrators specialised in space matters, selected by the Arbitration Court in Paris. Such arbitration to occur in Buenos Aires or in such other place as the parties may mutually agree upon.
- c) The language of the arbitration shall be English.
- d) The law applicable to the contract is the law of Argentina.
- e) The arbitrator(s) shall have the powers of *amiable compositeur*.
- f) Pending resolution of any dispute, in-so-far as is reasonably practical and without prejudice to their rights, the parties shall continue to perform all their duties under this Contract.



International Chamber of Commerce

<https://iccwbo.org> > [icc-internati...](#) · [Traduci questa pagina](#) ⋮

ICC International Court of Arbitration®

The International Court of Arbitration is the world's leading arbitral institution. Since 1923, we have been helping to resolve disputes in international ...

[Court Members](#)

[Court Alumni](#)

[Centenary of the ICC Court](#)

[Observers](#)



Chambre Arbitrale Internationale de Paris

<https://www.arbitrage.org> > ... · [Traduci questa pagina](#) ⋮

Paris International Arbitration Chamber: CAIP

Since 1926, the Paris International Arbitration Chamber has administered more than 40,000 cases and provided alternative dispute resolution mechanisms that ...



PCA-CPA

<https://pca-cpa.org> > ... · [Traduci questa pagina](#) ⋮

Permanent Court of Arbitration

The Permanent Court of Arbitration, established by treaty in 1899, is an intergovernmental organization providing a variety of dispute resolution services.

**La indicazione di qualifiche degli arbitri che
sono troppo specifiche**

**La non chiara indicazione della sede
dell'arbitrato**

Tribunale di Sondrio, sentenza n. 104 del 22 marzo 2018

Decisione in merito a una clausola arbitrale contrattuale che individuava quale organo competente la Camera Arbitrale della "*location of defendant*", ovvero, testualmente, del "luogo del convenuto".

Il giudice, investito della questione, ha così argomentato "*Il luogo del convenuto, trattandosi di persona giuridica, coincide necessariamente con la sede legale della convenuta che è posta nel Comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). La Camera Arbitrale competente a decidere della controversia dovrebbe pertanto trovarsi nella provincia di Sondrio e non certo in quella di Milano come sostiene la parte convenuta con argomenti destituiti di fondamento e comunque non convincenti. L'attrice, tuttavia, ha fornito prova documentale della insussistenza di una Camera Arbitrale Internazionale, ricercata dall'attrice in relazione alla natura del contratto internazionale del contratto per cui è causa, che si trovasse nella provincia di Sondrio così come di una Camera Arbitrale. La clausola arbitrale in atti costituisce di conseguenza un classico esempio di clausola arbitrale patologica. Tale clausola deve quindi essere considerata inefficace*".

**La mancata indicazione di un termine specifico per
eventuali l'esperienza di negoziazioni e/o mediazioni
prima della procedura di arbitrato**

Art. 22 – APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

22.1 This Agreement is governed by Italian law any disputes and interpretations that will arise out of or in relation to this contract and which cannot be resolved through a mutual agreement between the parties will be finally resolved through the arbitration of the international chamber of commerce by three arbitrators. Each of the parties will appoint an arbitrator respectively jointly appoint the third arbitrator. The place where the arbitration will be held must be Paris (France) and the language used must be English except for documentary evidence which will be in the original language. The judgment rendered by the arbitral tribunal will be final and binding for the parts ..

In caso di dubbi, fare riferimento alle «clausole standard» delle istituzioni arbitrali di riferimento:

Clausola arbitrale tipo della CCI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Le parti sono libere di adattare la clausola alle loro particolari circostanze. Ad esempio, le parti potranno desiderare di stabilire il numero degli arbitri, tenendo in considerazione che il Regolamento di arbitrato della CCI prevede una presunzione in favore di un arbitro unico qualora non vi siano altre indicazioni. Inoltre, può essere opportuno stabilire la sede e la lingua dell'arbitrato nonché la legge sostanziale applicabile. L'autonomia delle parti circa la scelta della sede e della lingua del procedimento nonché delle regole di diritto che disciplinano il contratto non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.

Qualora la clausola debba essere adattata, occorre procedere con particolare cura al fine di evitare qualsiasi rischio di ambiguità. Un testo poco chiaro può causare incertezza e ritardi, e può rallentare o anche compromettere il processo di risoluzione della controversia.

Le parti devono anche prendere in considerazione qualsiasi fattore che possa incidere sull'esecutività della clausola stessa in base al diritto applicabile. Questi fattori includono qualsiasi requisito obbligatorio che possa esistere nella sede dell'arbitrato e nel luogo o nei luoghi previsti per l'esecuzione del lodo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Giulia Costa

BonelliErede

E-mail giulia.costa@belex.com

Tel: +39 010 84621